

interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

E' importante sottolineare anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che “tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

In definitiva, deve ritenersi fondata la richiesta del consigliere comunale in argomento di prendere visione del registro generale di protocollo del Comune, sia alla luce delle disposizioni dell'art. 43, D.Lgs. n. 267/00 che riconosce ai consiglieri comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all'informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, sia in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che “qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”.

“D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Roma, 17 maggio 2007

Al Comune di

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di, in ordine ad atti concernenti una notifica al tribunale dei minori.

Con nota prot. n. del, il Comune di ha chiesto il parere di questa Commissione in merito alla richiesta avanzata dal consigliere comunale di ottenere copia degli atti riguardanti la notifica al tribunale dei minori che hanno portato alla assegnazione ai servizi sociali di un minore.

Al riguardo, il Comune evidenzia che trattandosi di atti inerenti un procedimento giudiziario di competenza del Tribunale per i Minorenni, è stata chiesta l'autorizzazione al giudice competente in merito alla richiesta avanzata del consigliere comunale di prendere visione e copia degli atti riguardanti il procedimento. La risposta del giudice è stata la seguente: "L'accoglimento dell'istanza inoltrata in via amministrativa è rimessa alla valutazione del destinatario della richiesta. Se la stessa istanza fosse inoltrata al Tribunale per i minori, sarebbe respinta perché non proposta da persona legittimata".

La Commissione evidenzia, in linea di principio, che il "diritto di accesso" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trova la sua disciplina essenziale nelle seguenti fonti normative: la legge n. 241/1990, il D.P.R. n. 184/2006 (recanti, rispettivamente, la disciplina generale e il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo), nonché l'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutte le notizie e le informazioni in possesso dell'amministrazione comunale.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha, infatti, affermato che "gli artt. 24 L. 27 dicembre 1985, n.816, e 31 L. 8 giugno 1990, n.142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del Consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio".

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato, successivamente, dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue

potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo sotto il profilo delle motivazioni.

Infatti, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 940 del 22 febbraio 2000, ha stabilito che "in deroga a quanto dispongono in via generale gli artt. 22 e seg. della L. 241/1990, il consigliere comunale che chieda copia di atti connessi alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, nè a spiegare l'interesse sul quale è fondata la richiesta stessa come se fosse un privato, non rilevando, in contrario, esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Nel caso di specie, occorre sottolineare che gli atti oggetto della richiesta del consigliere comunale, si devono considerare come atti prodromici all'attività giudiziaria, per cui non sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia dei dati personali).

Per quanto in precedenza esposto, la Commissione ritiene che gli atti in questione potranno essere rilasciati.

Roma, 17 maggio 2007

Al Comune di

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso prodotta dal Comune di

Il Responsabile del Settore AA.GG. del Comune di, dott.ssa, ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in ordine ad una istanza di accesso presentata da un consigliere comunale rivolta ad ottenere copia degli atti prodotti per la valutazione/selezione necessari alla formulazione della graduatoria di volontari da impiegare nel servizio civile nazionale, nonché copia della scheda relativa al sistema di reclutamento e selezione.

Al riguardo, il Comune di rappresenta che la richiesta non è stata soddisfatta poichè riguarda atti endoprocedimentali prodotti dalla Commissione giudicante, contenenti, tra l'altro, dati personali.

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri Comunali è decisamente più ampia rispetto a quella propria del *quisque de populo* a norma dell'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contesto legislativo richiamato si evince il riconoscimento in capo al Consigliere Comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto al "diritto di accesso" ai documenti amministrativi attribuito al cittadino; la giurisprudenza e la letteratura specializzata giustificano tale maggior ampiezza in ragione del particolare *munus espletato* dal Consigliere Comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il Consigliere Comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine, per esempio, il Consigliere Comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poichè, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe, paradossalmente, ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato Sez. V 02/09/2005 n. 4471; T.A.R. Liguria - Genova, Sez. I, 01/07/03, n. 827).

Conseguentemente gli Uffici Comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un Consigliere Comunale e le modalità di esercizio del "*munus*" da questi espletato (Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2005 n. 5879; T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 06/03/03 n. 2100): l'art. 43 D.Lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai Consiglieri Comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un latissimo "diritto all'informazione", a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici del comune (nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti) di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e le informazioni in loro

possesso". L'interesse del Consigliere Comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio Comunale.

Inoltre, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Il diritto di accesso, pertanto, può essere esercitato anche rispetto agli atti interni dell'amministrazione, in presenza dell'interesse ad avere conoscenza anche degli antecedenti logico-giuridici del provvedimento, al fine di poter esprimere la propria valutazione in ordine alla correttezza dell'operato dell'amministrazione.

In definitiva, deve ritenersi fondata la richiesta del consigliere comunale in argomento di avere copia degli atti prodotti dalla Commissione giudicante per la formulazione della graduatoria di volontari da impiegare nel servizio civile nazionale.

Roma, 17 maggio 2007

AL COMUNE DI
VIA
.....
c.a. Dott.ssa

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.

La responsabile area servizi alla persona e alla comunità del Comune di, Dott.ssa, con nota del, ha chiesto alla scrivente Commissione di avere un parere sull'applicazione dell'art. 43 della legge n. 267/2000 in relazione all'art. 34 del D.P.R. n. 223/1998 ("Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"), concernente il rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca.

In particolare, un consigliere comunale ha chiesto di ottenere l'elenco nominativo dei minori di una certa fascia di età, con indicazione dei soggetti legalmente responsabili, al fine di verificare se i minori residenti hanno avuto la precedenza nell'iscrizione presso la scuola materna locale.

Il responsabile comunale, pertanto, ha chiesto se la suddetta istanza risulta pienamente accoglibile a fronte della specifica disciplina prevista dall'art. 34 del D.P.R. n. 223/1998 e quali limiti incontra il consigliere nel richiedere atti e/o informazioni che l'art.117 della Costituzione individua di competenza statale.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 43 della legge n. 267/2000. In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Tuttavia, "quanto appena considerato non esclude che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

Pertanto, si ritiene che il disposto dell'art. 43 della legge n. 267/2000 debba essere integralmente applicato in relazione all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali, anche nel caso di specie regolato dall'art. 34 del D.P.R. n. 223/1998, concernente il rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e

di ricerca (), considerato che in ogni caso i consiglieri stessi comunque “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Anche sotto il profilo della riservatezza, il D.Lgs. n. 196 del 30 marzo 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” all'art. 177, “Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali” non esclude la possibilità per i consiglieri comunali di potere avere accesso agli elenchi anagrafici, prevedendo che “il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile... è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante...”. Il consigliere, infatti, in virtù del proprio munus, non è tenuto comunque a motivare la propria istanza di accesso ed agisce in funzione di tutela degli interessi giuridicamente rilevanti della comunità locale.

Infine, si osserva che il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali, in virtù del loro munus, non incontra limiti nel richiedere atti e/o informazioni che l'art.117 della Costituzione individua di esclusiva competenza statale, come ad esempio alla lettera i) per la materia relativa a cittadinanza, stato civile e anagrafe, se trattasi di notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti.

Roma, 17 maggio 2007

AL SINDACO DEL COMUNE DI
Via

c.a. Segretario comunale
Dott.ssa

OGGETTO: Richiesta di parere su istanza di accesso da parte di consiglieri comunali avente ad oggetto richieste istruttorie della Procura regionale della Corte dei Conti.

Con nota del il Comune di ha chiesto di conoscere se le richieste istruttorie della Procura regionale della Corte dei conti e il relativo carteggio con il Comune siano sottratte all'accesso dei consiglieri comunali.

In termini generali, la Commissione ha già avuto modo di affermare che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrano nelle facoltà di esercizio del loro munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza del Consiglio di Stato, il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale, ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, anche l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale.

Da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni: ciò perché ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato.

In particolare, il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto, "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Ciò non esclude, peraltro, che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso.

Di recente, poi, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di

poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

Nel caso in questione, però, occorre evidenziare che l’istanza del consigliere ha ad oggetto richieste istruttorie della Procura regionale della Corte dei conti: trova pertanto applicazione l’art. 21 del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), in base al quale il trattamento dei dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o da provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento stesso, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

In conclusione, si ritiene che il Comune possa accogliere la richiesta solo previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.

Roma, 17 maggio 2007

c.a. Prefetto
Prefettura di – Ufficio Territoriale del Governo
Via –
c.a. Prefetto
Prefettura di – Ufficio del Rappresentante dello Stato nella Regione
Piazza –

OGGETTO: istanza di accesso di Consiglieri regionali a documenti relativi alla
s.p.a.

1. I consiglieri della regione,, ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della regione e della legge n. 241 del 1990, hanno inviato, in data, un'istanza di accesso al presidente delle s.p.a. avente ad oggetto:
1. i verbali di tutte le assemblee che si sono svolte a partire dal 1 gennaio 2005;
 2. i bilanci degli anni 2005 e 2006;
 3. il piano di rilancio delle s.p.a. ed eventuali modificazioni ed integrazioni;
 4. atti relativi ad incarichi, convenzioni, consulenze, assunzioni di personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato per gli anni 2005 e 2006;
 5. atti relativi a corsi di formazione professionale per gli anni 2005 e 2006 svolti presso l'ente;
 6. atti relativi ad incarichi di progettazione ed incarichi legali ed arbitrati per gli anni 2005 e 2006;
 7. atti relativi alla pianta organica;
 8. regolamento interno del personale;
 9. atti riguardanti la comunicazione istituzionale e pubblicità per gli anni 2005 e 2006;
 10. atti riguardanti incarichi a società di revisione per gli anni 2005 e 2006;
 11. atti riguardanti il personale in servizio, per gli anni 2005 e 2006, relativi a concorsi interni, posizioni organizzative, incarichi ad interim, progressioni verticali ed orizzontali, premi di produttività, progetti obiettivo, integrazioni salariali, risorse integrative erogate per svolgimento di altre attività oltre quelle inerenti la funzione propria di servizio;
 12. autorizzazione, direttive o atti propedeutici da parte dei soci relativamente alla eventuale privatizzazione della società s.p.a.
- L'avv., presidente del consiglio di amministrazione della società, con note del ... e del, ha negato l'accesso dichiarando di uniformarsi al parere reso dalla Commissione per l'accesso in data, nel quale si afferma che “la documentazione riguardante una società per azioni a capitale interamente pubblico è esclusa dal diritto di accesso quando non attenga al perseguimento del pubblico interesse, tenendo presente che, atteso il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini d'interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica, tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell'attività al perseguimento dell'interesse pubblico e, di conseguenza l'accessibilità dell'attività”.
- Sulla base di tale parere l'avv., evidenziando il carattere “commerciale e privatistico” dell'attività esercitata dalla società, ha ritenuto che la medesima pur essendo interamente

partecipata da enti pubblici non persegua finalità pubbliche e sia, dunque, sottratta al diritto di accesso.

Il prefetto di e quello di hanno chiesto il parere della scrivente Commissione in ordine alla questione sollevata dai consiglieri regionali.

La scrivente Commissione, con nota del, ha chiesto alla Prefettura di, l'atto costitutivo e lo Statuto della società s.p.a.

L'amministrazione, con nota del, ha provveduto ad inviare i documenti richiesti.

2. La società s.p.a. è stata costituita nel 1961 tra il Ministero delle partecipazioni statali e la Società; il capitale sociale di lire 252.050.00 era quanto a lire 252.000.000 pari al patrimonio netto dell'Azienda, conferito dal Ministero delle Partecipazioni statali, e, quanto a lire 50.000 sottoscritto in contanti dalla Società La nuova società subentrava di diritto all'Azienda patrimoniale di, e, dunque, anche alle concessioni di acque termali o minerarie di cui lo Stato era titolare.

La proprietà delle partecipazioni azionarie era ope legis attribuita all'Ente Autonomo di gestione per le aziende termali.

In base allo Statuto attualmente vigente la società ha per oggetto "la valorizzazione e lo sfruttamento di tutte le acque termali e minerali esistenti e che venissero scoperte nell'ambito del compendio termale, nonché le attività accessorie e complementari, quali la produzione ed il commercio delle stesse e di tutti i prodotti da esse derivati..." (art. 4 statuto).

All'assemblea spetta, tra gli altri compiti, la nomina e la revoca degli amministratori e la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; la stessa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali almeno due sono riservati al comune di, mentre il collegio sindacale è composto da tre sindaci di cui almeno uno riservato al comune di

I consiglieri regionali fondano l'istanza di accesso, oltre che sul Capo V della legge generale sul procedimento amministrativo, anche sull'art. 39 dello Statuto della regione, a tenore del quale "il consigliere regionale, al fine di ottenere notizie ed informazioni utili all'esercizio del proprio mandato elettivo, esercita il diritto di accesso agli uffici ed agli atti della Regione, delle amministrazioni pubbliche, aziende e società da esse controllate o partecipate e dei concessionari di pubblici servizi regionali e ha diritto, altresì, a prendere visione e a ottenere immediatamente copia dei provvedimenti e dei relativi atti preparatori, compresi quelli in essi richiamati, ad eccezione degli atti ufficialmente elencati tra quelli interdetti dall'accesso, nonché degli elenchi periodici dei provvedimenti stessi. Il consigliere regionale, nell'esercizio del diritto di accesso è tenuto ad osservare le norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame la disciplina applicabile al diritto di accesso dei consiglieri regionali sia quella contenuta nell'art. 39 dello Statuto regionale, dal momento che il Capo V della legge n. 241 del 1990 consente a tutti i cittadini di conoscere i documenti al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese; mentre l'art. 39 citato, prevedendo che i consiglieri regionali possano acquisire le notizie e le informazioni utili all'esercizio del mandato elettivo, analogamente a quanto disposto dall'art. 43 del d.lgvo. n. 267 del 2000, consente ai consiglieri regionali di poter esercitare le prerogative di verifica politica e

gestionale dell'apparato amministrativo genericamente inteso (cfr. Cons. St., sez. V, 8 settembre 1994 n. 976, in Cons. St., 1994, I, 1217).

Del resto la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la partecipazione totalitaria (Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2004 n. 7900) o maggioritaria (Cons. St., sez. V, 5 settembre 2002 n. 4472) dell'ente locale in una società di capitali legittima, da parte di chi ha titolo ad accedere agli atti dell'ente locale, la richiesta di documentazione alla stessa, rientrando l'attività del soggetto societario nella più generale attività dell'ente locale (Tar Toscana, sez. I, 7 giugno 2005 n. 2785).

Tuttavia, pur essendo specificati i documenti ai quali si intende accedere, considerata l'ampiezza della richiesta, si ritiene che la societàs.p.a. possa soddisfare la domanda di accesso in un congruo arco di tempo, al fine di evitare che l'impegno straordinario del personale necessario per corrispondere alla domanda stessa incida negativamente sulla normale attività di servizio (Tar Lombardia, Brescia, 1 marzo 2004 n. 163, Commissione accesso documenti amministrativi 22 ottobre 2002, 28 gennaio 2003).

Roma 17 maggio 2007

Al dott.
Via
.....

OGGETTO: Richiesta di parere

Con nota in data, il dott..... ha chiesto il parere di questa Commissione riguardo una sua istanza di accesso inviata al dirigente del Comando del Corpo Forestale di

In particolare, l'istanza di accesso ha ad oggetto un verbale contenente dichiarazioni rese ad agenti del Corpo Forestale dello Stato dal subconduttore di un fondo sito in, di cui il suddetto sig. è affittuario.

L'Amministrazione ha negato l'accesso perché la documentazione richiesta è sottratta all'accesso stesso ai sensi del Regolamento sull'accesso vigente all'epoca (art.8, comma 5 , lett. e del d.P.R. n. 352 del 1992) nonché dell'art.2 , comma 1, lett. e , D.M. n.392 del 1997 perché riguardante attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini. L'Amministrazione stessa ha anche indicato l'Ufficio competente che si stava occupando delle indagini in corso, e cioè il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale .

Il sig. chiede se il diniego sia legittimo "trattandosi di azione non strettamente strumentale alla tutela dell'ordine pubblico e alla prevenzione e repressione della criminalità".

In merito al quesito posto, si osserva quanto segue.

L'art.57 del codice di procedura penale indica espressamente tra gli ufficiali di polizia giudiziaria "gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficialidel corpo forestale dello Stato" e tra gli agenti di polizia giudiziaria le guardie forestali.

Pertanto, il verbale delle dichiarazioni rese ad agenti del Corpo Forestale nell'ambito dell'attività di indagine svolta dagli stessi ricade nell'ambito di applicazione dell'art.329 cod.proc.pen. ed essendo coperto da segreto istruttorio penale è sottratto all'accesso (cfr, con riferimento ad una fattispecie riguardante gli ispettori del lavoro : T.A.R Venezia sent. n. 1267 del 4 aprile 2005).

Roma, 17 maggio 2007

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

Fatto

Il Sig. riferisce di aver inoltrato al Ministero della Difesa, con raccomandata in data, una richiesta di accesso agli atti, avente per oggetto la documentazione del concorso pubblico per allievi marescialli della Marina Militare e Capitanerie di Porto.

La richiesta medesima era motivata dalla necessità di tutela dei diritti di fronte al Consiglio di Stato, contro una sentenza avversa del TAR, in merito al ricorso presentato dal sull'esito del citato concorso. Secondo il sig., infatti, dalla lettura della stessa graduatoria del suddetto concorso (allegata in copia al presente ricorso) emergono informazioni discordanti e tali da far presupporre disparità di trattamento e discrezionalità nell'esame dei titoli presentati dai candidati al concorso. Da ciò la necessità per il sig. di poter accedere all'intero fascicolo del concorso.

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con raccomandata in data, spedita il, ha risposto negativamente rilevando che l'istanza di accesso appariva preordinata ad un controllo finalizzato dell'operato dell'Amministrazione ed inoltre l'istanza medesima richiedeva l'elaborazione di dati cui il Ministero stesso non era tenuto.

Avverso tale diniego il Sig. ha presentato il ricorso che reca in calce la data dell'....., spedito il al Ministero della Difesa e, come si evince dall'adesivo relativo alla spedizione per raccomandata A.R., il a questa Commissione per l'accesso, chiedendo di ordinare all'Amministrazione l'esibizione oppure il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

Come risulta dal ricorso, il sig. ha avuto piena conoscenza del diniego di accesso in data

Il suo ricorso risulta spedito il ed è pervenuto alla Commissione successivamente a tale data.

L'art. 12 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, intitolato "Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso" dispone, al secondo comma, che "il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni".

Nel caso in esame il ricorso risulta proposto oltre il termine di trenta giorni di cui al suddetto art.12 ed è quindi irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Roma, 17 maggio 2007

Ricorrente:, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati
..... e, in via

Contro

Amministrazione resistente: Istituto nazionale di Previdenza Sociale - Direzione provinciale di
....., via

Fatto

Il sig., al fine di ottenere una rideterminazione favorevole dell'assegno di mantenimento del coniuge, ha presentato, in data, istanza di accesso all'Inps, direzione provinciale di, avente ad oggetto l'estratto conto assicurativo contenente il riepilogo dei contributi che risultano registrati negli archivi dell'Inps da giugno 2005 fino a ad oggi della sig. ra Specifica il ricorrente che nel corso del procedimento di separazione giudiziale, iscritto davanti il Tribunale di nel quale è convenuto, è stato obbligato, con provvedimento presidenziale, alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge pari a euro Infatti, nel corso del procedimento la sig.ra ha dichiarato di non essere in grado di svolgere alcuna prestazione lavorativa e di non avere un proprio reddito. Tuttavia, poiché l'odierno ricorrente ritiene che il coniuge presti attività lavorativa presso la s.r.l., ha presentato l'istanza di accesso indicata al fine di conoscere se il coniuge svolga effettivamente un'attività retribuita.

L'amministrazione, con provvedimento del, ha negato l'accesso al documento richiesto atteso che "si tratta di situazioni giuridiche protette dal principio di riservatezza".

Avverso tale diniego il sig., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La disciplina dei casi di esclusione del diritto di accesso è disciplinata dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, il quale rinvia ad un regolamento governativo l'individuazione dei singoli documenti da sottrarre all'accesso con riferimento alle categorie ivi indicate, tra le quali sono inclusi i documenti che "riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari". Prevede, poi, l'articolo citato al comma 7, che debba, comunque, essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Il d.P.R. n. 184 del 2006, regolamentando un regime transitorio, prevede che fino all'emanazione del predetto regolamento governativo, "sono fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 352 del 1992 e degli atti emanati in base ad esso" (art. 14).

Le ipotesi di sottrazione dei documenti in possesso dell'Inps sono disciplinate dal regolamento sul diritto di accesso, approvato con determinazione del Commissario straordinario dell'Inps 16 febbraio 1994 n. 195. Tale regolamento prevede che per ragioni di tutela del diritto alla riservatezza (art. 17) i documenti indicati nell'allegato A), la cui elencazione, però, non è da considerarsi né

esaustiva né tassativa, possono essere sottratti al diritto di accesso nei casi in cui la divulgazione degli stessi possa cagionare un danno o un pregiudizio all'amministrazione o a terzi, fatto salvo il diritto di visione dei documenti la cui conoscenza*.

Tra i documenti inclusi nell'allegato A) si rilevano quelli attinenti alla instaurazione ed allo stato dello svolgimento del rapporto contributivo, i documenti contenenti notizie inerenti alle condizioni economiche ed in genere alla sfera privata del soggetto e dei suoi familiari ed, infine, i documenti relativi allo stato di assicurato o pensionato, ovvero inerenti ai dati retributivi o agli importi delle prestazioni.

La giurisprudenza non indica in modo univoco se debba prevalere il diritto alla riservatezza dei controinteressati o il diritto di difesa dell'istante.

Infatti secondo un orientamento "è inibito il rilascio dei dati inerenti all'ammontare della pensione di un assistito, ancorché richiesti dal coniuge, che intende avvalersene in una causa di separazione, perché esso è vietato da apposito regolamento dell'Ente" (TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 11 gennaio 2006, n. 8), mentre secondo un altro recente orientamento giurisprudenziale "nell'ambito di un procedimento di separazione o di divorzio è illegittimo il diniego di accesso adottato a fronte della richiesta avanzata dal coniuge, al fine di conoscere i dati sull'attività lavorativa svolta e sulla retribuzione percepita dall'altro coniuge, se finalizzata ad ottenere utili informazioni per ottenere una determinazione giudiziale a sé più favorevole nella determinazione della misura dell'assegno di mantenimento" (TAR Sardegna, sez. II, 18 settembre 2006, n. 1711).

L'odierno ricorso è stato notificato alla controinteressata sig.ra, la quale non ha presentato osservazioni. Inoltre, ai sensi dell'articolo 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, così come modificata dalla legge n. 15 del 2005, il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza quando è preordinato alla cura e difesa dei propri interessi giuridici. Pertanto, il diritto ad acquisire l'estratto conto contributivo del ricorrente prevale sul diritto alla riservatezza del sig.ra

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita Istituto nazionale di Previdenza Sociale - Direzione provinciale di, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma 17 maggio 2007